



Raccomandazione della Commissione federale del consumo del 5 giugno 2008 riguardo al RAPEX

In base all'articolo 9 capoverso 2 della legge federale del 5 ottobre 1990 sull'informazione dei consumatori (LIC) e all'articolo 1 del regolamento della Commissione federale dei consumi del 1° febbraio 1966, la Commissione federale del consumo (CFC) sottopone al Consiglio federale la seguente

RACCOMANDAZIONE

RAPEX, il sistema di allarme rapido dell'UE per i beni di consumo pericolosi è un valido e importante strumento per la sicurezza dei prodotti in tutta l'Europa. La CFC auspica che, sulla base del mandato di negoziazione con l'UE approvato il 14 marzo 2003, che comprende anche il settore sanitario, la Svizzera si adoperi, rapidamente e con efficacia, per partecipare a questo sistema. Le imminenti revisioni della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) e della legge federale sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici (LSIT) offrono la possibilità di creare i necessari presupposti nazionali. La CFC ritiene che sia di particolare importanza mettere a disposizione a tale proposito risorse umane e finanziarie al fine di istituire un punto di contatto RAPEX (cosiddetto Single Contact Point), che sarà responsabile del rapido scambio di informazioni. Essa raccomanda di affidare questo compito all'Ufficio federale del consumo (UFDC).

Motivazione

1. Situazione iniziale

Nell'indagine conoscitiva concernente la legge federale sulla sicurezza dei prodotti del 19 maggio 2006 la CFC richiedeva un'adesione della Svizzera al RAPEX.

2. Contesto

2.1. Revisione della legge federale sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici (LSIT) e della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC)

La revisione della LSIT porterà alla formulazione di una nuova legge sulla sicurezza dei prodotti volta a garantire la sicurezza dei prodotti e a facilitare gli scambi commerciali internazionali. In seguito alla procedura di consultazione è stata presa la decisione di coordinare la revisione della LSIT con quella della LOTC. La revisione della LSIT e della LOTC dovrebbe creare i presupposti per consentire un'adesione da parte della Svizzera al RAPEX.

2.2. Accordo sulla sanità Svizzera - UE

Il Consiglio federale intende approfondire la cooperazione con l'UE in ambiti specifici. Il 14 marzo 2008 è stato approvato un mandato di negoziazione per un accordo di libero scambio con l'UE nel settore agroalimentare e nel settore sanitario. Per quanto riguarda quest'ultimo settore viene tra l'altro posto l'accento sulla sicurezza alimentare e sulla sicurezza dei prodotti in generale. La Svizzera potrebbe partecipare con pari diritti alle agenzie, ai sistemi di preallarme e ai programmi dell'UE corrispondenti.

3. Partecipazione necessaria della Svizzera al RAPEX

Considerando l'aumento della circolazione delle merci tra la Svizzera e l'UE, il RAPEX costituisce un'importante misura per assicurare la protezione dei consumatori. La partecipazione della Svizzera al sistema RAPEX garantirebbe al nostro Paese di essere ben informato, in tempi brevi, sui beni di consumo pericolosi provenienti dall'UE. Le notifiche pubblicate su internet dal RAPEX non sono più



sufficienti per la Svizzera dato che risultano incomplete e prive di indicazioni concernenti il fabbricante e gli importatori indispensabili per la gestione dei rischi. Il sistema RAPEX rileva inoltre il forte aumento di prodotti pericolosi provenienti da altri Stati come ad esempio la Cina.

4. Punto di contatto nazionale RAPEX

In base alle "Linee guida per la gestione del sistema comunitario per lo scambio rapido di informazioni (RAPEX) e per le notifiche effettuate a norma dell'articolo 11 della direttiva 2001/95/CE", il RAPEX prevede in ogni Paese un punto di contatto (*Single Contact Point*) quale servizio di riferimento.

Secondo la CFC è importante che un tale punto di contatto possa reagire in tempi utili. Pertanto, essa ritiene che il punto di contatto debba disporre delle necessarie competenze specialistiche nell'ambito della legislazione svizzera ed europea affinché le notifiche inoltrate possano essere rapidamente valutate in funzione delle esigenze del nostro Paese. Esso deve essere anche dotato delle necessarie risorse umane e finanziarie.

4.1. Sicurezza dei prodotti nel DFE

A livello federale la responsabilità nell'ambito della sicurezza di beni di consumo è suddivisa in diversi Dipartimenti ed Uffici. Nel DFE sono segnatamente l'UFDC e la SECO ad occuparsi della sicurezza dei prodotti.

L'esecuzione della LSIT rientra nella competenza dei Cantoni e delle organizzazioni specializzate autorizzate. La Confederazione esercita l'alta vigilanza. La legislazione, la sorveglianza e il coordinamento dell'esecuzione sono compiti eseguiti dalla SECO. L'osservazione del mercato spetta invece agli organi federali e cantonali del diritto del lavoro soggetti all'obbligo di notifica. I controlli concreti sulle installazioni e sugli apparecchi tecnici sono eseguiti in ambito aziendale dalla SUVA, in ambito non aziendale dall'upi nonché da diverse organizzazioni specializzate.

L'UFDC si adopera per la tutela degli interessi dei consumatori garantendo al contempo l'interesse generale. Esso svolge una funzione di intermediario tra gli Uffici, i consumatori e altri attori, in particolare nell'ambito della sicurezza dei beni di consumo. Inoltre costituisce il centro di competenza della Confederazione negli ambiti della politica dei consumatori e fornisce informazioni agli utenti.

4.2. L'UFDC quale punto di contatto da designare per il RAPEX

Conformemente alla decisione del Consiglio federale del 27 marzo 2002, l'UFDC è incaricato di collaborare con gli Uffici responsabili della sicurezza dei prodotti. All'inizio del 2003, per adempiere a questo compito, è stato creato un posto supplementare.

Grazie a tale collaborazione, l'UFDC ha già attualmente una visione interdipartimentale di tutti gli ambiti della sicurezza dei prodotti e dei beni di consumo e dispone dei contatti necessari in Svizzera e all'estero.

In caso di adesione da parte della Svizzera al RAPEX, l'UFDC svolgerebbe il ruolo di punto di contatto, consentendo così alle autorità di vigilanza del mercato di concentrarsi sul suo compito principale, ovvero il controllo dei beni. L'UFDC deve poter disporre delle risorse necessarie per poter soddisfare tale compito.

6. Conclusioni

Considerati i seguenti motivi:

la revisione della LSIT e della LOTC deve poter creare i presupposti affinché la Svizzera possa partecipare al RAPEX in qualità di partner con eguali diritti;

il sistema RAPEX si fonda su una stretta cooperazione tra la Commissione europea e le autorità nazionali degli Stati membri;



ogni Paese partecipante al sistema RAPEX nomina un unico punto di contatto nazionale RAPEX con il compito di coordinare la gestione del sistema RAPEX a livello nazionale;

considerando l'aumento della circolazione delle merci tra la Svizzera e l'UE, il RAPEX costituisce un'importante misura per garantire la protezione dei consumatori;

nella sua decisione del 27 marzo 2002 il Consiglio federale ha incaricato l'UFDC di collaborare con gli Uffici responsabili della sicurezza dei prodotti;

sulla base della suddetta decisione l'UFDC ha già potuto acquisire esperienze in qualità di intermediario nell'ambito della sicurezza dei beni di consumo;

la Commissione federale del consumo (CFC) raccomanda al Consiglio federale i seguenti provvedimenti:

- la Svizzera deve adoperarsi con efficacia per partecipare al sistema RAPEX;
- per la creazione di un punto di contatto devono essere messe a disposizione le necessarie risorse umane e finanziarie al fine di poter valutare le notifiche in modo rapido e competente in funzione delle esigenze svizzere.
- l'Ufficio federale del consumo (UFDC) va designato come punto di contatto per il RAPEX.

Così è stato deciso il 5 giugno 2008 dalla Commissione federale del consumo (CFC).